



UN QUADRIMESTRE DI ATTESA. IL SISTEMA ISTITUZIONALE ITALIANO TRA FALLIMENTI COSTITUZIONALI E TENTATIVI DI RILANCIO*

di Marco Mandato** e Giuliaserena Stegher***

Il [disegno di legge di revisione costituzionale](#) cd. “Renzi-Boschi” (approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 12 aprile 2016) si poneva l’obiettivo di introdurre modifiche sostanziali all’assetto istituzionale della Repubblica, attraverso il superamento del bicameralismo perfettamente paritario e una maggiore razionalizzazione del rapporto tra gli organi attivi. Il Senato sarebbe divenuto, come previsto dal Legislatore costituzionale, una Camera rappresentativa degli enti territoriali, con una posizione a volte paritaria a volte subordinata nel procedimento legislativo rispetto a quella della Camera dei Deputati, la sola ad essere eletta a suffragio diretto e titolare del rapporto fiduciario con il Governo. A ciò, si aggiunga che ulteriori propositi erano quelli di ridefinire il rapporto centro-periferia, favorendo l’eliminazione della competenza concorrente e la ricentralizzazione delle competenze in capo allo Stato. Le relazioni tra il Legislatore statale e quelli regionali, infatti, sono divenute altamente conflittuali, come dimostrato dal cospicuo numero di pronunce del Giudice delle leggi, a

* Contributo sottoposto a *peer review*.

Nel presente lavoro, l’introduzione riflette l’elaborazione comune degli Autori. Le Sezioni 'Partiti', 'Parlamento' e 'Governo' sono da attribuirsi alla dott.ssa Giuliaserena Stegher. Le Sezioni 'Capo dello Stato', 'Corti' e 'Autonomie' sono da attribuirsi al dott. Marco Mandato.

** Dottorando di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale, *curriculum* Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate, Università degli studi di Roma “La Sapienza”.

*** Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale, *curriculum* Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate, Università degli studi di Roma “La Sapienza”.

partire dall'entrata in vigore della riforma del Titolo V, unanimemente criticata dalla dottrina costituzionalistica.

Il referendum costituzionale si è caratterizzato per l'ampia – e per certi versi inaspettata – affluenza alle urne, a riprova di come il suddetto "appuntamento" sia stato percepito dal corpo elettorale come uno dei più importanti, significativi e decisivi momenti della vita repubblicana. Tra l'altro appare doveroso precisare che il referendum si è distinto per una notevole 'densità' politica, che ha visto non solo il mondo politico, ma anche quello accademico attestarsi su posizioni diametralmente opposte sul metodo, nonché sul merito.

Per quanto riguarda il metodo, dubbi e perplessità sono state sollevate da una parte della dottrina sia sull'iniziativa legislativa governativa, sia sulla "legittimità" di presentare agli elettori un quesito ampio e articolato, potenzialmente suscettibile di non garantire un consapevole esercizio del diritto di voto.

Ulteriori profili evidenziati da una parte della dottrina italiana sono emersi in considerazione dell'immediata personalizzazione del referendum da parte di Matteo Renzi, il quale già nella [conferenza stampa](#) di fine anno, tenutasi il 29 dicembre 2015, aveva fatto emergere la propria personale intenzione di vincolare il mandato all'esito referendario. Tuttavia, l'allora Premier, nei mesi successivi, anche in considerazione della pleora di critiche pervenute, ha cercato di riportare l'attenzione degli elettori sull'opportunità e sui benefici derivanti dall'entrata in vigore della riforma sull'architettura istituzionale del Paese.

La campagna elettorale referendaria è stata caratterizzata da profonde tensioni *inter* e *infra* partitiche, emerse soprattutto all'interno del Partito di maggioranza relativa, dove alcuni dissidenti hanno pubblicamente espresso la propria posizione contraria rispetto a quella del Segretario nazionale, facendo venir meno il proprio sostegno alla riforma.

La consultazione si è celebrata il **4 dicembre 2016** ed ha visto i sostenitori del "No" attestarsi su un 59,1%, a differenza dei "Si" i quali non hanno oltrepassato la soglia del 40,9 %. Le conseguenze politiche sono state dirompenti ed immediate. Difatti, a poche ore dalla chiusura dei seggi e dalla pubblicazione dei parziali [risultati](#), l'allora Presidente del

Consiglio Renzi annunciava in diretta televisiva la remissione dell'incarico, dopo due anni di mandato e, a poche settimane di distanza, anche quello di Segretario del Partito Democratico.

A seguito di tale annuncio e dal confronto avuto con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, si è palesata l'opportunità politica ed istituzionale di aprire formalmente la crisi, solo dopo l'approvazione della legge di bilancio. Così è stato.

Il **7 dicembre** il Presidente della Repubblica Mattarella riceveva al Quirinale Matteo Renzi, il quale, essendosi concluso l'iter parlamentare della predetta legge (di particolare rilievo non solo per le tempistiche, ma soprattutto per il rispetto degli impegni assunti in sede europea ed internazionale), rassegnava le dimissioni del Governo.

Il giorno successivo si è aperta la fase delle [consultazioni](#), in ragione delle quali sono stati acquisiti i pareri dei Presidenti delle Camere, del Presidente Emerito della Repubblica e Senatore a vita Giorgio Napolitano e di ben ventitré gruppi parlamentari, che attualmente animano le Camere.

A seguito della [nomina](#) di Paolo Gentiloni a Presidente del Consiglio, avvenuta il **12 dicembre**, il nuovo Governo prestava giuramento nelle mani del Capo dello Stato. Nei giorni successivi (**13 e 14 dicembre**) chiedeva e otteneva la fiducia delle Camere giacché è 'sopravvissuto' il bicameralismo perfettamente paritario. Si rileva come nelle dichiarazioni delle principali forze politiche, il nuovo Esecutivo aveva il precipuo compito di 'accompagnare' il lavoro delle Camere nella modifica della legislazione elettorale in senso stretto.

L'attenzione mediatica è perdurata nelle settimane successive, in ragione del fatto che oggetto del confronto politico è stato il destino della legge elettorale, sottoposta a sindacato di costituzionalità.

Infatti, nel mese di gennaio, in un clima di profonda attesa, la Corte Costituzionale, riunitasi nel Palazzo della Consulta, si è pronunciata sui ricorsi presentati da cinque tribunali italiani sulla legge elettorale [n. 52 del 2015](#) - cd. *Italicum* -. È opportuno

rammentare che l'udienza *de qua* era stata oggetto di rinvio, in quanto avrebbe dovuto tenersi nel mese di novembre 2016 (a ridosso della data indicata per il referendum), al fine di preservare il proprio ruolo da eventuali strumentalizzazioni politiche, in virtù della sua funzione di organo di controllo e di garanzia esterno al sistema. Peraltro, la delicatezza della questione non deve essere limitata solo alle contingenze del momento, ma estendersi sia alla natura della legge elettorale questionata (che si ricorda essere quella "più politica" che esista), sia considerata in relazione al fatto che nel giro di tre anni ben due sistemi elettorali sono stati oggetto di censura.

Si badi, inoltre, che la decisione della Corte potrebbe essere interpretata come un *assist* alle forze politiche, nell'ipotesi di esito negativo del referendum, di sfruttare un intervallo temporale tra il risultato referendario e la sentenza, per apporre modifiche unanimemente manifestate come necessarie e urgenti dai soggetti politicamente rilevanti.

PARTITI

PARTITO DEMOCRATICO

A seguito della sconfitta referendaria, si è aperta una fase particolarmente turbolenta all'interno del Partito Democratico. Il **19 febbraio** Renzi ha rassegnato le dimissioni da Segretario nazionale, aprendo così l'iter congressuale. A fronte delle tensioni che si sono accumulate con la minoranza interna, esponenti di rilievo del partito hanno promosso la scissione. La ragione di questo atto ha trovato giustificazione in una divergenza di vedute e di prospettive politiche.

Il **25 febbraio** i dissidenti hanno fondato il Partito "Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista" e, contestualmente, si è formata la corrispondente proiezione parlamentare all'interno di entrambe le Camere, che ha visto tra i fautori personalità come Pier Luigi Bersani, Massimo D'Alema, Guglielmo Epifani, Enrico Rossi, Roberto Speranza.

Le primarie interne al partito democratico, in cui si sono affrontati Matteo Renzi, Andrea Orlando (Ministro della Giustizia) e Michele Emiliano (Presidente della Regione

Puglia), si sono articolate in tre fasi. La prima a livello dei circoli, cui hanno potuto partecipare solamente gli iscritti, ha visto la vittoria di Matteo Renzi con 176.743 voti (66,73%) rispetto ad Andrea Orlando che ha conseguito 66.917 voti (25,2%) e Michele Emiliano che ha ottenuto 21.219 voti (8,01%). I risultati sono stati ufficializzati il **4 aprile** dalla Commissione nazionale del Partito democratico.

Nella seconda fase si sono celebrate le primarie aperte, cui hanno potuto partecipare i cittadini. Il **30 aprile** Matteo Renzi ha ottenuto una ulteriore conferma.

L'ultima fase si è tenuta il **7 maggio** con lo svolgimento della Assemblea Nazionale del Partito, durante i cui lavori è stato proclamato Renzi come Segretario Nazionale.

MOVIMENTO 5 STELLE

A seguito dell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Palermo sulle "firme ricopiate" depositate per la presentazione della lista per le elezioni comunali palermitane e la mancata autosospensione (secondo le regole interne previste del Movimento 5 Stelle), i parlamentari Riccardo Nuti, Giulia Di Vita e Claudia Mannino sono stati destinatari di un provvedimento di sospensione dal Movimento. A seguito di tale accadimento, i Deputati hanno deciso di autosospendersi dal Gruppo parlamentare.

SINISTRA ITALIANA

Dal **17 al 19 febbraio** a Rimini si è svolto il congresso fondativo di un nuovo partito, Sinistra italiana, risultante dalla fusione di formazioni politiche minori (Sinistra ecologia e libertà e Futuro a sinistra) a cui hanno aderito alcuni parlamentari precedentemente appartenenti al Movimento 5 Stelle. Il congresso ha eletto a Segretario nazionale Nicola Fratoianni, il quale ha sconfitto lo sfidante Arturo Scotto che, profondamente contrario al progetto politico definito dai nuovi vertici, ha abbandonato la neonata formazione partitica aderendo ad "Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista".

NUOVO CENTRO DESTRA, ALTERNATIVA POPOLARE, AREA POPOLARE, UNIONE DI CENTRO

Il Gruppo parlamentare di Area popolare, composto dal Nuovo centro destra e dall'Unione di centro, ha assunto posizioni diametralmente contrapposte sul progetto di riforma costituzionale: Ncd favorevole, Udc contrario. La frattura ha causato la fuoriuscita dell'Unione di centro dalla coalizione parlamentare di Area popolare.

Da ciò sono scaturiti ulteriori e significativi episodi politici: il **18 marzo** il leader Angelino Alfano scioglieva ufficialmente il Nuovo centro destra, fondando una nuova formazione politica denominata Alternativa popolare.

Sul fronte opposto, esponenti di rilievo dell'Unione di centro come Pier Ferdinando Casini e Gianpiero D'Alia hanno abbandonato l'Udc, dando vita a una nuova forza di centro destra denominata Centristi per l'Europa.

PARLAMENTO

L'INVERNO DELLA LEGISLAZIONE

Il fallimento della riforma costituzionale e la formazione del nuovo Esecutivo hanno riversato i propri effetti sulla legislazione statale. Difatti, parrebbe profilarsi una sorta di torpore, dal momento che le leggi – in materia di Affari costituzionali – approvate in via definitiva risultano marginali, fatta eccezione per quelle di conversione dei decreti-legge e per la ratifica ed esecuzione di alcuni Accordi internazionali.

L'APPUNTAMENTO OBBLIGATO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

Punto di svolta negli appuntamenti prefissati è rappresentato dal DEF, documento di economia e finanza (presentato come di consueto entro il 10 aprile di ogni anno) contenente tre elementi essenziali: lo schema del programma di stabilità sulla base delle richieste dell'Unione Europea; previsioni approssimative delle grandezze di finanza pubblica a legislazione vigente e invariata; il programma nazionale di riforme per il riequilibrio del sistema economico. Pertanto l'11 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il [DEF 2017](#) e, a seguito di ciò, è stato trasmesso alle Camere nella medesima data.

AUDIZIONI IN MATERIA DI LEGGE ELETTORALE

Il dibattito sulla necessaria modifica della legge elettorale è stata concretamente avviata nella seduta del **9 febbraio** della I Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati, ove è iniziato l'esame delle proposte di legge ([C. 2352 e abb.](#)).

Il **28 febbraio** la stessa Commissione ha deliberato l'avvio della istruttoria legislativa e, a tal ragione, ha convocato esperti di diritto costituzionale italiano e comparato,

provenienti da diversi poli universitari nazionali, per acquisirne i pareri. Le audizioni si sono tenute nelle sedute di [giovedì 2](#) e di [venerdì 3 marzo](#).¹

I SINGOLI PROGETTI DI RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE

Nel corso di questi mesi, è stato presentato un cospicuo numero di progetti di legge. [A quelli depositati alla data del 30 gennaio](#), si sono aggiunti i seguenti: [C. 4262](#), [C. 4265](#), [C. 4272](#), [C. 4273](#), [C. 4281](#), [C. 4284](#), [C. 4287](#), [C. 4309](#), [C. 4318](#), [C. 4323](#), [C. 4326](#), [C. 4327](#), [C. 4330](#), [C. 4331](#), [C. 4333](#), [C. 4363](#).

LA ROTAZIONE NELLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO

A seguito della nomina di Anna Finocchiaro a Ministro dei Rapporti con il Parlamento, si è deciso di eleggere il Presidente della I Commissione Affari Costituzionali del Senato. Dopo una serie di contrasti e tensioni nella maggioranza, nella seduta del **5 aprile** è stato eletto il Senatore Salvatore Torrisi, con 16 voti a favore.

VERIFICA DEI POTERI

Si rileva che il **16 marzo** il Senato ha discusso la proposta di decadenza, deliberata dalla Giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari, a proposito del Sen. Augusto Minzolini, condannato in via definitiva e sopravvenuto incandidabile, ex art. 3 d.lgs. n. 235/2012. Con 137 voti favorevoli, 94 contrari e 20 astenuti l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno presentato da Forza Italia che proponeva di respingere la delibera di decadenza. Il **28 marzo** Augusto Minzolini ha presentato all'Ufficio di Presidenza la lettera formale di dimissioni, discusse ed accolte dell'Emiciclo nella seduta del **20 aprile** con 142 voti a favore, 105 contrari e 4 astenuti.

Nella medesima seduta, l'Assemblea del Senato ha respinto per la quinta volta consecutiva le dimissioni presentate dal Senatore del Movimento 5 Stelle Giuseppe Vacciano (con 90 voti a favore, 129 contrari e 7 astenuti), sconfessando la prassi fino a quel momento vigente, in base alla quale dopo la seconda votazione le dimissioni sono accettate dal *Plenum*.

¹ Una volta acquisiti i pareri, nel corso della seduta dell'11 maggio 2017, il Presidente della Commissione (nonché relatore) ha presentato una proposta di testo base.

GOVERNO

DIMISSIONI DEL GOVERNO RENZI

Il **7 dicembre 2016** il Presidente del Consiglio Renzi rimetteva il mandato nelle mani del Capo dello Stato, rimanendo in carica per il disbrigo degli "affari correnti".

NOMINA E FORMAZIONE DEL GOVERNO GENTILONI

L'**11 dicembre 2016**, una volta conclusasi la prodromica fase delle consultazioni del Presidente della Repubblica, veniva affidato l'incarico all'On. Paolo Gentiloni Silveri di formare il nuovo Esecutivo.

Sciolta la riserva, il **12 dicembre** la nuova compagine governativa prestava giuramento nelle mani del Capo dello Stato, ponendosi in linea di continuità con il Governo precedente, come confermato dalla gran parte dei Ministri, fatta eccezione per alcuni determinati casi.

Il **13 dicembre** il Governo si presentava alla Camera dei deputati, ottenendo la fiducia con 368 voti favorevoli e 105 contrari; mentre, il **14 dicembre** si recava al Senato, incassando il voto favorevole di 169 senatori.

PROVVEDIMENTI ADOTTATI

Per quanto concerne i principali provvedimenti governativi approvati dal Governo Gentiloni nel primo quadrimestre di attività, si pone la giusta e doverosa attenzione su quelli di seguito riportati:

Il [D.lgs. n. 5/2017 del 19 gennaio 2017](#) recante l'adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76;

Il [D.lgs. n. 6/2017 del 19 gennaio 2017](#) recante modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76;

La [legge n. 45/2017 del 7 aprile 2017](#) di conversione del decreto legge n. 8 del 2017 recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e delle attività produttive colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017";

Il [Decreto legge n. 50/2017 del 24 aprile 2017](#) recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone

colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

CAPO DELLO STATO

L'ARMONIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA ELETTORALE

Nell'ultimo quadrimestre sono state frequenti le sollecitazioni espresse dal Capo dello Stato sulla urgente e improrogabile necessità di armonizzare la legislazione elettorale.

Si ricorda innanzitutto il [messaggio](#) del **10 dicembre 2016**, a conclusione delle consultazioni per l'individuazione della personalità più idonea alla formazione del nuovo Governo.

Sull'argomento il Presidente Sergio Mattarella è tornato nuovamente, dapprima il **20 dicembre**, in occasione della [cerimonia per lo scambio di auguri](#) con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile; e successivamente nel [messaggio di fine anno](#), trasmesso a reti unificate il **31 dicembre**.

Più recentemente, il **26 aprile**, il Presidente della Repubblica ha incontrato i Presidenti del Senato e della Camera, Pietro Grasso e Laura Boldrini, [sollecitandoli](#) a manifestare alle forze politiche presenti in Parlamento la necessità di procedere alla modifica dei sistemi elettorali delle Assemblee, nell'ottica di una reciproca armonica coerenza.

CORTI

LA CORTE E L'ITALICUM, SENT. N. 35/2017

A fronte delle [questioni di costituzionalità](#) sollevate da cinque tribunali italiani (Milano, Torino, Perugia, Trieste, Genova), la Consulta si è focalizzata su due punti, censurandone la legittimità costituzionale. Preliminarmente, il Consesso ha ritenuto incostituzionali le disposizioni relative al ballottaggio, osservando che la normativa sottoposta al sindacato fosse pregiudizievole.

Conformemente a quanto già statuito con la [sent. n. 1/2014](#), il Giudice delle leggi non si esprime contrariamente alla previsione di un premio di maggioranza, potenzialmente atto a garantire una qualche forma di governabilità, purché non si verifichi una sproporzionata sovra-rappresentazione della lista ovvero coalizione uscite vincitrici dal *certamen* elettorale, dal momento che "il ballottaggio non è che una prosecuzione del primo

turno di votazione, il premio conseguentemente attribuito resta un premio di maggioranza, e non diventa un premio di governabilità". In tal senso, la Corte ritiene che le suddette disposizioni siano intrinsecamente limitate poiché di primaria importanza sono la rappresentatività dell'Assemblea e l'eguaglianza del voto. Per di più, rileva la Corte, i predetti principi non sono salvaguardati dalle disposizioni cassate, in quanto una lista, laddove avesse ottenuto un numero non sufficientemente rappresentativo di consensi, oltre ad aver accesso al secondo turno di ballottaggio, avrebbe potuto ottenere il premio di maggioranza che le avrebbe consentito di poter contare su una quota di Deputati "maggiorata". In tal modo si sarebbero sacrificati e distorti i principi costituzionali richiamati.

L'altro punto questionato ha riguardato i capilista bloccati e in particolar modo le pluricandidature che, ad opinione della Corte, inficiano il principio di eguaglianza del voto, anche in considerazione del fatto che assicurano al capolista un potere discrezionale. Non solo quello di optare per il collegio personale di elezione, ma altresì, di condizionare quello degli altri candidati verso i quali il corpo elettorale aveva espresso la propria preferenza. Successivamente, la Corte elenca i possibili parametri - oggettivi - per mezzo dei quali si potrebbe scegliere il collegio di elezione laddove il capolista ottenesse voti sufficienti in plurime circoscrizioni. Tra questi, il Consesso dei Giudici ricorda la reviviscenza del sorteggio, criterio residuale già previsto nell'art. 85 del D.p.r. n. 361/1957, pur sottolineando che spetta al Legislatore individuare una soluzione confacente e rispettosa delle preferenze degli elettori.

ULTERIORI SENTENZE DEGNE DI NOTA

La Corte costituzionale, nel periodo *ivi* considerato, si è pronunciata su una serie di temi particolarmente rilevanti, oggetto del dibattito politico.

Con [sentenza n. 284/2016](#), il Giudice delle leggi ha dichiarato illegittime le disposizioni della legge n. 107/2015 che prevedevano, al comma 153, la costruzione di scuole innovative, in quanto si sarebbero dovute consultare le Regioni attraverso la Conferenza Stato-Regioni. Parimenti viziate da incostituzionalità sono le disposizioni cui al comma 181, lett. e), n. 1.3 che delega il Governo a determinare gli "standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia", giacché contrastanti con la competenza esclusiva riservata alle Regioni per l'individuazione degli standard suddetti in materia di istruzione.

Con [sentenza n. 286/2016](#), la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittime la norme di legge che prevedono l'attribuzione del cognome paterno al nascituro nato in

costanza di matrimonio. Tali disposizioni lederebbero il diritto alla identità personale del nascituro, che comprende quello di mantenere il cognome originario e del corrispondente diritto di conoscere le proprie origini. Sotto altra prospettiva, le suddette norme non rispettano il trattamento paritario fra coniugi, determinando la violazione del principio di uguaglianza morale e giuridica e, di riflesso, mettendo in pericolo l'unità familiare.

Con [sentenza n. 42/2017](#), il Giudice delle leggi ha riconosciuto il primato della lingua italiana, la cui centralità si individua nelle scuole e nelle università, senza che i fenomeni dell'internazionalizzazione e della globalizzazione possano relegare la medesima in una posizione marginale. La lingua italiana gode di un primato costituzionalmente indefettibile per favorire la diffusione del patrimonio storico e identitario della Repubblica, nonché per tutelare e promuovere l'idioma italiano come bene culturale proprio, che come tale non può essere sacrificato.

Con [sentenza n. 28/2017](#)², la Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum per i *voucher* mettendo in evidenza che il quesito non rientra tra le materie rispetto alle quali l'articolo 75 Cost. esclude il ricorso allo strumento referendario. Il quesito, inoltre, non concerne disposizioni costituzionalmente rilevanti in quanto un criterio siffatto non si configura come un'attività che deve obbligatoriamente trovare copertura normativa, né tale criterio si pone come valore discriminante per vagliare l'ammissibilità del quesito referendario. Infine, la Consulta rileva che il quesito medesimo rispetta i requisiti della chiarezza, omogeneità e univocità desumibili dalla finalità obiettivamente ricavabile dalla sua formulazione.

AUTONOMIE

DEF E FINANZA LOCALE

Il disegno di legge di stabilità relativo alle amministrazioni territoriali per il 2017 fissa diverse tipologie di intervento. A tal proposito si ricordano le principali indicazioni, coerenti con i principi costituzionali in materia di equilibrio di bilancio, che sono finalizzate a disciplinare le risorse finanziarie degli enti locali e delle Regioni, ad incentivare gli investimenti dei predetti enti. Infine, si prevedono misure tali da regolare i rapporti di

² Con riferimento all'argomento suddetto, la Corte si è pronunciata precedentemente con decisione n. 16/2017, ha dichiarato non inammissibile il quesito referendario sui voucher, statuendo la possibilità per il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di intervenire in caso di difesa erariale.

natura finanziaria con le Regioni a Statuto speciale.

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE: LA REGIONE MOLISE E L'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Con la [sentenza n. 279/2016](#), la Corte costituzionale si è pronunciata sull'art. 9 della [legge regionale n. 6/2016 del Molise](#), in materia di bilancio. È stata dichiarata incostituzionale la suddetta disposizione dal momento che violava gli artt. 81 e 117 co. 2 lett. a) Cost.

In particolare si rileva che, richiamando il [d.lgs. n. 118/2011](#) concernente l'armonizzazione dei conti pubblici, la Corte ha evidenziato come la normativa regionale *de qua* fosse elusiva del monitoraggio degli equilibri del bilancio regionale ex art. 81 Cost., giacché avrebbe comportato una spesa sproporzionata rispetto alla liquidità finanziaria disponibile.